

# Federazione Italiana Giuoco Handball



**PALLAMANO**  
DISCIPLINA OLIMPICA

Proc. n° 11/2017 R.G.P.F.

Proc. n° 01/2018 R.G. Trib.

## **IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL**

Composto dagli Avv.:

**Pierfrancesco BRUNO** – Presidente

**Ernesto RUSSO** – Componente

**Emilia GIFFENNI** – Componente

riunitosi in data 10.05.2018 alle ore 11 e segg. presso la sede federale per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare N. 01/2018, ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nei confronti:

- del sig. **ANTONIO DI BLASI**

#### **Premesso che:**

- 1)** con provvedimento del 19.03.2018, il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, procedeva al deferimento del Sig. Antonio Di Blasi, ex Presidente della SSD H.C. Messina, per aver omesso di fornire alla Procura Federale, nonostante l'impegno assunto dallo stesso e senza addurre alcun legittimo impedimento, i documenti necessari al fine di consentire di poter espletare ulteriori indagini in relazione al Procedimento n. R.G. P.F. 07/2017, e ciò in violazione delle norme federali ed, in particolare, dell'art. 1 comma 3 del R.G.D, oltre che dei principi di lealtà e correttezza in costanza del suo



tesseramento ai sensi degli artt. 2 e 12 del Codice di comportamento del CONI;

- 2) in data 9 febbraio 2018 il Di Blasi veniva reso edotto a mezzo p.e.c. dell'intendimento, da parte del Procuratore Federale, di procedere al suo deferimento per avere, con la sua condotta omissiva, violato le citate norme federali ed il Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
- 3) il prevenuto veniva, altresì, informato della facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini presso l'Ufficio della Segreteria degli organi di Giustizia FIGH, nel termine di dieci giorni dalla notifica, nonché della facoltà di inviare memorie difensive e/o documenti entro il 19 febbraio 2018, ovvero richiedere di essere ascoltato presso gli Uffici della FIGH;
- 4) nessuna memoria e/o documento, né richiesta di audizione perveniva nel termine suddetto del 19 febbraio 2018;
- 5) la Procura Federale procedeva, dunque, al deferimento dell'incolpato ed, in data 19 marzo 2018, il Di Blasi ne veniva informato a mezzo p.e.c.;
- 6) il Presidente di questo Tribunale fissava, di conseguenza, la data del dibattimento per le ore 11.00 e segg. del 10 maggio 2018;
- 7) l'incolpato veniva ritualmente citato per la suddetta udienza ex art. 35, 5° comma del R.G.D. ed informato della facoltà di estrarre copia degli atti, presentare eventuali memorie difensive e liste con l'indicazione dei testimoni, nonché della possibilità di definire il procedimento tramite patteggiamento, il tutto entro e non oltre il termine del 4 maggio 2018;
- 8) all'udienza dibattimentale compariva solo il Procuratore Federale Avv. Donata Giorgia Cappelluto;
- 9) in tale circostanza si procedeva a verificare la regolarità delle notifiche effettuate a mezzo p.e.c., e si prendeva atto della mancata comparizione del deferito, il quale non produceva memorie difensive né articolava liste testimoniali;
- 10) risultando superflua ogni ulteriore attività istruttoria veniva chiuso il dibattimento ed il Presidente invitava le parti presenti a formulare le loro conclusioni;
- 11) il Procuratore Federale chiedeva applicarsi, a carico del tesserato Antonio Di Blasi, la

sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre);

**12)** non essendo necessario nessun ulteriore adempimento, veniva chiuso il dibattimento, acquisito agli atti il fascicolo delle indagini e ne veniva dichiarata l'utilizzabilità;

**13)** di conseguenza il Tribunale riunitosi in Camera di Consiglio per deliberare, si pronunciava come da dispositivo letto in udienza e così argomentava:

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Dagli atti delle indagini, dai documenti acquisiti dalla Procura Federale, in assenza di memorie difensive o di qualsiasi altro elemento da cui possa evincersi una qualsiasi ragione idonea a giustificare la condotta posta in essere dall'incolpato, risulta evidente la violazione, da parte del Di Blasi, dell'art. 1 comma 3 del R.G.D. e degli artt. 2 e 12 del Codice Comportamento Sportivo CONI per non aver dato seguito alla richiesta della Procura di fornire documenti necessari per le indagini.

Il Di Blasi in esito all'audizione telefonica intrattenuta con l'Ufficio della Procura Federale il 18.12.2017, si era impegnato a far pervenire alla Procura medesima i documenti probatori richiesti ai fini dello svolgimento delle indagini relative al procedimento R.G. P.F. n° 07/2017.

Proprio il Di Blasi, nella qualità di Presidente della SSD H.C. Messina nella stagione 2016/2017, nell'ambito del procedimento n. 07/2017, in data 7.10.2017 inviava alla Procura Federale chiarimenti scritti inerenti la sua posizione nell'ambito del richiamato procedimento, dichiarandosi disposto a confermare oralmente ed, eventualmente dettagliare, quanto affermato per iscritto.

La Procura provvedeva, pertanto, alla sua convocazione in qualità di persona informata sui fatti per il giorno 18.12.2017.

In tale occasione il Di Blasi, risultando impossibilitato a presentarsi, veniva ascoltato telefonicamente ed, in tale contesto, confermava quanto già esposto precedentemente per iscritto, impegnandosi ulteriormente a fornire alla Procura le prove documentali utili a supportare le ulteriori indagini.

Trascorsi circa cinque mesi dall'audizione suddetta è cessato ogni contatto con il Di Blasi, il quale, successivamente, ha omesso anche di rispondere alla corrispondenza elettronica inviategli per renderlo edotto circa il suo deferimento.

Questi non ha più fornito, in ogni caso, alcuna documentazione probatoria a conferma di quanto riferito nell'ambito del procedimento n° 7/17 R.G. Procura Federale, né addotto alcun motivo a giustificazione della sua inerzia e, per tale motivo, egli ha disatteso le norme federali in contestazione intralciando le indagini della Procura: l'addebito disciplinare appare, pertanto, fondato, con conseguente necessità di applicare a suo carico le relative sanzioni disciplinari.

Oggi il sig. Di Blasi non risulta più tesserato alla FIGH e, tuttavia, tale condizione non osta alla procedibilità dell'azione e all'applicazione, nei suoi confronti, delle sanzioni previste dal vigente R.G.D. che, sotto il profilo della dosimetria sanzionatoria, pur in considerazione del non indifferente pregiudizio arrecato alle esigenze connesse allo svolgimento di indagini federali, possono essere applicate nella misura richiesta dal Procuratore Federale, tenuto conto delle peculiarità del fatto e della circostanza che si tratta di soggetto incensurato,

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale della FIGH, come sopra composto:

**condanna** il sig. **Antonio Di Blasi** in relazione alla contestata violazione di cui agli art. 1, comma 3 R.G.D., nonché 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, applicando nei suoi confronti la sanzione disciplinare **dell'inibizione per mesi tre**.

Per esigenze logistiche il Tribunale riserva il deposito della presente motivazione in gg. 10, affidando il compito di estensore al Giudice Avv. Emilia Giffenni.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del CONI disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 10 maggio 2018.

F.<sup>to</sup> **Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO** – Presidente

F.<sup>to</sup> **Avv. Ernesto RUSSO** – Membro Componente

F.<sup>to</sup> **Avv. Emilia GIFFENNI** – Membro Relatore